



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL GIUDICE DI PACE DI IVREA

nella persona del dott. Giampiero Caliendo ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile promossa da

C **Mariagrazia** , residente in
 presso lo studio dei suoi difensori avv.
Francesco Lioia e avv. Manlio Arnone

Parte attrice

contro

VODAFONE ITALIA S.p.A., (P.I. 93026890017) con sede in Ivrea (TO), via Jervis 13
rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Limatola ed elettivamente domiciliata in
 presso lo studio dell'avv. Francesco Malvicini

Parte convenuta

*

Conclusioni delle parti: come da atti e verbali di causa

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato, parte attrice ha radicato il presente giudizio esponendo sostanzialmente:

- La sig.ra **C** , già cliente della compagnia telefonica convenuta (cod. cliente), al termine del contratto ha restituito il modem ricevuto e ciononostante ha ricevuto fattura di **Euro 70,00** per omessa restituzione del dispositivo;
- Rimasti infruttuosi i reclami ed i tentativi di bonaria composizione l'attuale parte attrice si è vista costretto a radicare il presente giudizio;

Chiedeva pertanto accertarsi la non debenza dell'importo di **Euro 70,00** richiesto in pagamento e disporre lo storno della fattura, nonché condannarsi la convenuta al pagamento delle spese legali della fase stragiudiziale e con distrazione delle spese di lite.

Alla prima udienza del 15.02.23 si è costituita in giudizio la società convenuta depositando comparsa in cui ha eccepito sostanzialmente:

- Improcedibilità della domanda – Violazione dell'art. 1 c. 11 L. 249/97 e artt. 3 e 4 Delibera 182/02/CONS dell'Autorità Garante delle Comunicazioni – Omesso esperimento del tentativo di conciliazione avanti al CORECOM territorialmente competente;
- Erronea ricostruzione dei fatti – Infondatezza della domanda attorea – Assenza di documentazione giustificativa dell'avvenuta restituzione del dispositivo;

Chiedeva pertanto in via preliminare dichiarare l'improcedibilità della domanda, nel merito respingere le domande attoree poichè infondate, con distrazione delle spese di lite.

All'udienza del 26.07.23, fissata per la precisazione delle conclusioni, la causa veniva trattenuta a decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La vertenza concerne il contratto di telefonia a suo tempo in essere tra parte attrice e la compagnia telefonica convenuta.

Sull'improcedibilità della domanda

L'eccezione svolta sul punto dalla società convenuta non è fondata, considerato il carattere sussidiario della procedura di mediazione prevista avanti al CORECOM rispetto a quella espletata, nel corso del giudizio, avanti ad organismi di risoluzione extragiudiziale come individuati nell'allegato A delibera 172/07/CONS.

Sull'infondatezza della richiesta di pagamento – Sull'avvenuta restituzione del dispositivo

La versione dei fatti come descritta da parte attrice risulta verosimile e suffragata da idonea documentazione giustificativa.

Parte attrice contesta la debenza dell'importo di Euro 70,00 portato dalla fattura:

- [REDACTED] del 28.06.22 di Euro 70,00

Dall'esame della fattura prodotta (doc. 2 attoreo) emerge che effettivamente la stessa è stata emessa per l'omessa restituzione del modem ("Station 12m"), e ciò nonostante l'avvenuta riconsegna da parte del cliente come risulta dalla ricevuta di spedizione prodotta (doc. 1 attoreo). Ne consegue che le somme richieste in pagamento nella fattura in contestazione non sono dovute.

Sulle spese legali della fase stragiudiziale

Non può essere accolta la domanda volta al pagamento delle spese della fase stragiudiziale, e ciò per le considerazioni che seguono.

Sul punto occorre conformarsi al consolidato orientamento giurisprudenziale che diversifica dette spese da quelle prettamente processuali, attribuendo a quelle della fase stragiudiziale natura di danno emergente e soggette pertanto alla domanda, allegazione e prova della loro effettiva utilità (ossia nell'aver evitato il giudizio ovvero assicurato "una tutela più rapida risolvendo problemi tecnici di qualche complessità" - quali ad es. costi di una perizia tecnica -, non rivestendo tali caratteri la semplice messa in mora), necessità e ragionevolezza (non saranno dovute ex art. 1227 c.c. quelle evitabili dal creditore con l'ordinaria diligenza nonché quelle, se pur necessarie, sostenute in misura esagerata) ed avvenuto esborso onde poter essere riconosciute (sul punto Cass. Civ., sez. 3, ord. 16894/18, 6701/18, 2644/18, Cass. Civ., S.U., sent. n. 16990/17).

Nel caso di specie l'attività documentata risulta limitata al solo tentativo di conciliazione, non sono stati prodotti giustificativi di spesa e, comunque, non ha impedito la successiva fase giudiziale, e pertanto nulla può essere riconosciuto per tale voce di spesa.

*

Per le argomentazioni che precedono, da ritenersi assorbenti, ne consegue l'accoglimento delle domande attoree, risultando non dovuto l'importo di **Euro 70,00** richiesto in pagamento nelle fatture oggetto di causa.

Sulle spese di lite

Le spese di lite, tenuto dell'esito della causa (accoglimento della domanda come indicata in citazione), del valore della controversia (criterio del "decisum"), della ridotta attività processuale svolta, della non particolare complessità delle questioni giuridiche trattate e dei criteri di cui al D.M. n. 55/14, vengono liquidate come segue.

Fase di studio	60,00
Fase introduttiva	60,00
Fase istruttoria/trattazione	60,00
Fase decisoria	80,00
Subtotale Euro	260,00

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

P.Q.M.

Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando;

In accoglimento delle domande attoree;

Dichiara non dovuto l'importo di **Euro 70,00** portato dalla fattura:

- [REDACTED] di Euro 70,00

oggetto di causa.

Dichiara tenuta e condanna parte convenuta **VODAFONE ITALIA S.p.A.** al pagamento delle spese di lite, [REDACTED]

Ivrea, 24.08.23

Il Giudice di Pace
Dott. Giampiero Caliendo